



COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI BRESCIA



COMMISSIONE STUDI

***Il fallimento e la altre procedure concorsuali  
le schede***

*Gli autori*

*Dott. Rag. Fabio Armanetti*

*Rag. Aldo Bertana*

*Rag. Angelo Moreni*

*Brescia - marzo 1999*

## INTRODUZIONE

**P**arlare ancora oggi della legge fallimentare sembrerà superfluo, ma non si può ignorare che dal 1942, data di entrata in vigore della legge fallimentare, essa ha rappresentato e rappresenta il banco di prova di tutti gli istituti presenti nel nostro ordinamento e negare questo vorrebbe dire non aver capito lo spirito stesso della legge.

La legge fallimentare non deve essere vista quale strumento persecutorio-distruttivo del sistema economico, ma, come il mezzo di tutela di tutti quegli interessi che in esso operano. Attraverso i suoi istituti, tendenti ad eliminare soggetti ormai instabili e quindi pericolosi, contempera allo stesso tempo ragioni equitative e socio-economiche in un sistema che sempre maggiormente comprende una moltitudine di soggetti interessati. E' proprio per la tutela diretta e indiretta di quest'ultimi che la legge fallimentare esiste, e con essa l'importante compito di continuare ha svolgere quel ruolo privilegiato che il legislatore gli ha attribuito.

Questa iniziativa è nata dal comune sforzo di capire la legge fallimentare e di raccogliere ciò che è pratica e prassi consolidata del nostro Tribunale. Le schede in oggetto, parte iniziale di un lavoro più ampio, vogliono essere uno strumento essenzialmente tecnico-operativo per iniziare a capire cosa si cela dietro l'incarico di Curatore fallimentare.

Si ringrazia il Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari per la collaborazione prestata ed in particolare la Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia, per l'insostituibile impegno profuso che ha dato per il compimento di questa opera.

Gli autori

Brescia, 18 marzo 1999

## **INDICE - SOMMARIO**

	<b>Pag.</b>
<b><i>Adempimenti della Legge Fallimentare</i></b>	
❑ Adempimenti iniziali del fallimento .....	2
❑ Adempimenti relativi alla formazione dello stato passivo .....	3
❑ Adempimenti ordinari - parte I .....	4
❑ Adempimenti ordinari - parte II .....	5
❑ Adempimenti relativi ai riparti: Il riparto parziale .....	6
❑ Adempimenti relativi al rendiconto .....	7
❑ Adempimenti relativi al riparto finale .....	8
❑ Adempimenti relativi alla chiusura .....	9
<b><i>Allegati</i></b>	
❑ Allegato n.01 - Elenco dei documenti da richiedere .....	11
❑ Allegato n.02 - La relazione ex.art.33 Legge Fallimentare .....	12
❑ Allegato n.03 - L'inventario ex.art.87 Legge Fallimentare.....	14
❑ Allegato n.04 - Adempimenti relativi alla verifica dei crediti .....	16
❑ Allegato n.05 - Adempimenti relativi alla vendita di beni mobili ex. art.104 e 150 Legge Fallimentare .....	17
❑ Allegato n.06 - Adempimenti relativi alla vendita di beni mobili ex. art.106, 107 e 108 Legge Fallimentare .....	18
❑ Allegato n.07 - I casi di chiusura del fallimento ex. art.118 Legge Fallimentare .....	20
❑ Allegato n.08 - Quadro sinottico dei creditori del fallimento .....	21
<b><i>Adempimenti Fiscali</i></b>	
❑ Adempimenti contabili .....	22
❑ L'Imposta sul valore aggiunto .....	23
❑ Casi particolari in materia di imposta sul valore aggiunto .....	24
❑ L'imposta sui Redditi .....	25
❑ Casi particolari in materia di imposta sui redditi .....	26
<b><i>La responsabilità del curatore fallimentare</i></b>	
❑ La responsabilità del curatore fallimentare nel Codice Penale .....	27
❑ Norme penali di applicazione controversa .....	31
❑ La responsabilità del curatore fallimentare nella Legge Fallimentare .....	32
❑ Rapporti fra la Legge Penale e la Legge Fallimentare .....	33

# **Adempimenti della Legge Fallimentare**

<i>Adempimenti iniziali del fallimento</i>	<i>Termini</i>	<i>Riferimenti Normativi</i>
Accettazione della carica.	Entro 2 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Cancelleria Fallimentare <sup>1</sup> .	Art.29 I comma
Bollatura del Giornale del fallimento, da parte del Giudice Delegato, nel quale dovranno essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative all'amministrazione del Curatore.	Alla nomina.	Art.38
Convocare al più presto il fallito per interrogarlo sulle cause e sulle circostanze del fallimento e stendere un verbale dettagliato delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti <sup>2</sup> .	Nel più breve tempo possibile.	
Prendere in consegna le scritture contabili e tutti i beni del fallito.		Art.88 I comma
Aprire la corrispondenza diretta al fallito <sup>3</sup> .		Art.48
In presenza di immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza di fallimento presso gli uffici competenti <sup>4</sup> .		Art.88 II comma
Assistere all'apposizione dei sigilli ( <i>se eseguita</i> ).		Art.84 I comma
Chiedere la rimozione dei sigilli e redigere l'inventario <sup>5</sup> .	Nel più breve tempo possibile <sup>6</sup> .	Art.87 I comma
Redigere la relazione del Curatore al fallimento, con copia per il P.M. allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili <sup>7</sup> .	Entro un mese dalla data della sentenza <sup>8</sup> .	Art.33

<sup>1</sup> La comunicazione può avvenire per notifica o per presa visione in Cancelleria.

<sup>2</sup> La convocazione deve essere fatta, a mezzo raccomandata A.R., al fallito (ditta individuale) o a tutti i soci falliti ex art.147 L.F. (società di persone) o gli amministratori (società di capitali); se i soggetti predetti non si presentano, il curatore deve presentare istanza al Giudice Delegato affinché autorizzi il loro accompagnamento al proprio studio per mezzo della forza pubblica. E' consigliabile che all'interrogatorio del fallito sia presente, anche in qualità di estensore (e nell'eventualità anche di testimone), una terza persona, normalmente collaboratore dello studio del Curatore. La presenza di un testimone non è necessaria né obbligatoria, si tratta soltanto di una precauzione in quanto il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è un atto pubblico e, come tale, fa fede fino a querela di falso. (allegato n.01).

<sup>3</sup> Trattenere solo quella d'interesse per la procedura e restituire il resto al fallito.

<sup>4</sup> In particolare: per gli immobili - Uffici dei Pubblici Registri; per gli autoveicoli - PRA; per le navi - Capitaneria di porto; per gli aeromobili Compartimento dei trasporti. N.B.: l'estratto della sentenza di fallimento non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono la copia.

<sup>5</sup> L'inventario deve essere redatto unitamente al Cancelliere e al perito (designato con opportuna istanza); in caso di inventario di pochi beni e di scarso valore, la stima dei beni deve essere fatta dallo stesso Curatore coadiuvato dal cancelliere ed alla presenza del fallito. (allegato n.03)

<sup>6</sup> Pur non essendoci una scadenza, è opportuno che le operazioni di inventario siano svolte il più tempestivamente possibile allo scopo di liberare i locali occupati e ridurre, tra l'altro, i sempre possibili rischi di deperimento dei beni e/o il loro furto o sottrazione.

<i>Adempimenti relativi alla formazione dello stato passivo</i>	<i>Termini</i>	<i>Riferimenti Normativi</i>
Sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede di interrogatorio, compilare l'elenco dei creditori con indicazione dei crediti e relative prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito (elenco da presentare separatamente) e depositarli in cancelleria <sup>9</sup> .	Prima dell'udienza dello stato passivo.	Art.89 I comma
Spedire le raccomandate ai creditori per la verifica dei crediti indicando il termine entro il quale gli stessi dovranno far pervenire in cancelleria le domande di ammissione allo stato passivo.	Nel più breve tempo possibile.	Art.92 I comma
Comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati: I.n.p.s, I.n.a.i.l., Concessionaria della Riscossione, E.n.e.l., Telecom, Tin, Società di gestione gas e acquedotto e Comune.		
Se vi sono dipendenti, il curatore, deve inviare la comunicazione in oggetto anche a tutti questi soggetti.		
Assistere il Giudice Delegato nell'esame delle domande e nella predisposizione dello stato passivo con la nomina del Comitato dei Creditori.	Alla data dell'udienza dello stato passivo.	Art.95, 96 e 103
Comunicare ai creditori le risultanze emerse dallo stato passivo <sup>10</sup>	Dopo la chiusura dello stato passivo	Art.97 III comma
Comunicazione al comitato dei creditori della relativa nomina.		

<sup>7</sup> La relazione prevista dall'art.33 L.F., è l'atto più importante del fallimento e coincide anche con uno degli aspetti più significativi e qualificanti dell'attività del Curatore fallimentare. E' questo il momento in cui emergono la competenza e la professionalità del Curatore e, le sue valutazioni, condizioneranno lo svolgimento di tutto il processo. Al Curatore spetta la responsabilità di fornire una chiara rappresentazione di quella realtà che il Giudice Delegato assumerà quale fondamento del processo e delle future scelte direzionali. Essa ha inoltre conseguenze anche ai fini della giustizia penale, infatti, una copia deve essere trasmessa al P.M. per notificarlo dei fatti di natura penalistica. (allegato n.02)

<sup>8</sup> Risulta opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario chiedere l'autorizzazione al Giudice Delegato per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni.

<sup>9</sup> Se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito.

<sup>10</sup> Questa incombenza deve essere eseguita ai fini dell'eventuale opposizione di cui gli artt.97, 98 e 100 della L.F. I creditori esclusi infatti, possono fare opposizione allo stato passivo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. contenente la comunicazione della loro esclusione, presentando regolare ricorso al Giudice Delegato e non più come precedentemente prevedeva l'art.98 della L.F., entro quindici giorni dal deposito in cancelleria dello stato passivo (Corte Costituzionale n. 155/1980 e 102/1986). Il Curatore riceverà la notifica del ricorso in oggetto e unitamente il decreto di fissazione d'udienza nella quale, ricorrente e curatore dovranno comparire davanti al Giudice Delegato per la discussione.

<b>Adempimenti Ordinari parte I</b>	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti Normativi</b>
Richiedere il pagamento immediato dei crediti ai debitori risultanti dalla contabilità e, qualora la contabilità sia assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e dalle notizie avute dal fallito durante l'interrogatorio.	Dopo aver esaminato la contabilità ed interrogato il fallito.	
Licenziare i dipendenti risultanti dal libro matricola e in forza alla data del fallimento, salvo l'ipotesi dell'esercizio provvisorio <sup>11</sup> .	Al più presto.	
Procedere alla vendita dei beni mobili <sup>12</sup> e immobili <sup>13</sup> del fallimento	Al più presto.	Art.104 - 108
Verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi, o ditte individuali dei soci falliti; in caso affermativo, riferire immediatamente al Giudice Delegato per i provvedimenti del caso (estensione).	Quando il curatore ne viene a conoscenza.	Art.147 II comma
Il Curatore deve denunciare eventuali reati di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio.	Tempestivamente.	Art.30

<sup>11</sup> Quasi sempre però, viene fatta valere, anche per l'intervento delle organizzazioni sindacali, la Legge 223/91 per i benefici in essa contenuti relativi alla messa in mobilità di tutti i dipendenti. Risulta comunque sempre necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato.

<sup>12</sup> Si veda allegato n.05.

<sup>13</sup> Si veda allegato n.06.

<i>Adempimenti Ordinari parte II</i>	<i>Termini</i>	<i>Riferimenti Normativi</i>
Qualora vi fossero delle somme liquide, il curatore deve richiedere la designazione dell'istituto bancario della procedura per il relativo versamento <sup>14</sup> .	Nel più breve tempo possibile.	Art.34
Versare presso l'istituto designato le somme riscosse.	Sempre entro 5 giorni.	
Presentare al Giudice Delegato un'esposizione sommaria dell'amministrazione del Curatore <sup>15</sup> .	Nei primi 5 giorni di ogni mese.	Art.33 IV comma
Predisporre un prospetto delle somme disponibili con una proposta di riparto.	Ogni 2 mesi.	Art.110
Esaminare le opposizioni dei creditori esclusi o ammessi con riserva dallo stato passivo.	Quando il curatore ne viene a conoscenza.	Art.98 - 99
Esaminare le opposizioni dei creditori ammessi allo stato passivo.		Art.100
Esaminare le insinuazioni tardive <sup>16</sup> al passivo ed esprimere il proprio parere (in caso di parere favorevole all'ammissione, alcuni giudici permettono la procedura abbreviata, evitando così di andare in udienza e dichiarando per iscritto il proprio assenso).		Art.101
Comparire alle udienze per l'esame delle opposizioni allo stato passivo e per le dichiarazioni tardive di credito <sup>17</sup> .	Nelle date fissate dal Giudice Delegato.	Art.99 - 100 - 101
Se ammesse, trascrivere le tardive e le opposizioni nello stato passivo.	Successivamente all'ammissione	

<sup>14</sup> Le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Giudice Delegato dichiara, con decreto necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un istituto di credito indicato dal Giudice Delegato, con le modalità stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e sullo stesso potrà operare unicamente il Curatore, in base al mandato di pagamento emesso dal Giudice Delegato e firmato altresì dal Cancelliere. L'inosservanza di tale obbligo, integra, per il Curatore, il reato di cui all'art.230 L.F. e quello di cui all'art.315 C.P. Particolare importanza riveste, quindi, la precisione con la quale il Curatore dovrà eseguire questa fase della procedura. Ogni movimento di denaro sarà cronologicamente annotato nel libro del fallimento e diligentemente verificato periodicamente.

<sup>15</sup> Pratica in disuso.

<sup>16</sup> Si ricorda che i creditori devono costituirsi almeno 5 giorni prima a pena di decadenza.

<sup>17</sup> Se si intende contestarle, chiedere la nomina di un legale.

<b>Adempimenti relativi ai riparti Il riparto parziale<sup>18</sup></b>	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti Normativi</b>
Predisporre un piano di riparto parziale <sup>19</sup> .	Entro 2 mesi	Art.110 I comma Art.111
Inviare il piano di riparto al comitato dei creditori per il parere d'assenso.	Quando risulta possibile.	Art.110
Acquisito il parere del Comitato dei Creditori presentare il piano di riparto in cancelleria.		Art.110
Non appena il Giudice Delegato ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare i creditori tramite raccomandata A.R. provvedendo anche ad indicare le variazioni intervenute nello stato passivo.	Immediatamente.	Art.110 II comma
Il Curatore deve recarsi in cancelleria per farsi consegnare il piano di riparto per verificare se allo stesso sono state eventualmente allegare osservazioni da parte dei creditori. Se non sono pervenute osservazioni, deve chiedere al cancelliere di certificare, mediante apposizione di nota, che " <i>non sono pervenute osservazioni</i> ".	Dopo 10 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori <sup>20</sup> .	Art.110 III comma
Se vi sono viceversa osservazioni, il curatore deve recarsi dal Giudice Delegato; il quale sulla base delle osservazioni pervenute, apporgerà al progetto di riparto le variazioni che riterrà opportune e degne di accoglimento. Qualora non ritenesse di accogliere le osservazioni dei creditori, confermerà quanto precedentemente esposto.		
Il Curatore deve redigere il verbale di approvazione del riparto da consegnare al Giudice Delegato, per la sottoscrizione e l'approvazione. Il decreto di approvazione, rende esecutivo il piano di riparto.	Successivamente.	
Il Curatore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Delegato per l'emissione del mandato di pagamento per prelevare le somme indicate nel piano di riparto.	Quando il piano di riparto è dichiarato esecutivo.	Art.115
Inviare ai singoli creditori gli assegni predetti con raccomandata A.R. e lettera accompagnatoria.	Quando risulta possibile.	

<sup>18</sup> Si ricorda che non è consigliabile eseguire riparti che superino il 60% delle somme disponibili

<sup>19</sup> L'imposta di registro sul piano di riparto non deve essere pagata qualora il piano di riparto non venga contestato; in caso di poche contestazioni l'imposta è dovuta in misura fissa, diversamente si applica l'imposta proporzionale.

<sup>20</sup> E' consigliabile attendere qualche giorno in più per maggiore sicurezza.

<b>Adempimenti relativi al rendiconto</b>	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti Normativi</b>
Controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti e che non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili) e altri rapporti ancora da definire.	Prima di iniziare il rendiconto.	Art.116 I comma
Predisporre il rendiconto finale della gestione <sup>21 e22</sup> .	Una volta realizzato tutto l'attivo.	
Depositare in cancelleria il rendiconto e la richiesta di fissazione dell'udienza <sup>23</sup> da parte del Giudice Delegato.	Dopo aver predisposto il rendiconto.	Art.116 II comma
Comunicare l'avvenuto deposito e la data di fissazione dell'udienza di discussione ai creditori, al fallito nonché, ai creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo (tardive, opposizioni, revocazione di crediti ammessi e correzioni di errori materiali) <sup>24</sup> .	Immediatamente.	Art.116 III comma
Discussione <sup>25</sup> e approvazione <sup>26</sup> del rendiconto con relativo verbale; se non sono pervenute contestazioni, richiedere al cancelliere di certificare, mediante apposizione di una nota, che "non sono pervenute osservazioni".	Alla data dell'udienza.	Art.116 IV comma
Presentare istanza di liquidazione del compenso e delle spese successive per la chiusura, considerando, eventualmente, se non si è già provveduto al saldo, le spese di chiusura del campione fallimentare e la relativa liquidazione che deve essere effettuata presso l'ufficio del Registro.	Prima del riparto finale.	Art.117 I comma

<sup>21</sup> Il conto della gestione, comunemente denominato "rendiconto" viene redatto e presentato dal curatore al Giudice Delegato a norma dell'articolo 116 Legge Fallimentare. E' principio consolidato in giurisprudenza che il rendiconto del curatore non debba essere soltanto di cassa, ma anche di gestione, cioè deve evidenziare fedelmente l'intera gestione ed amministrazione oltre che riportare operazioni secondo criteri giuridicamente legittimi ed economicamente convenienti. Il conto deve essere completo, dettagliato, descrittivo ed adeguatamente documentato.

<sup>22</sup> Si ricordi che nell'ipotesi in cui nel corso della gestione non sia emersa alcuna possibilità di realizzare attività, è necessario presentare ugualmente il rendiconto

<sup>23</sup> L'udienza non può essere fissata prima dei 15 giorni dal deposito.

<sup>24</sup> Ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l'Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta "Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore" seguito da timbro e firma.

<sup>25</sup> Legittimati a proporre contestazioni sono i creditori ammessi ed il fallito, oltre al curatore subentrato a quello precedente.

<sup>26</sup> Nell'ipotesi di mancato accordo sulle contestazioni, il Giudice Delegato fissa l'udienza innanzi al collegio non oltre i 20 giorni successivi ex. art.189 c.p.c.; la causa viene iscritta a ruolo ex. art.168 c.p.c. dopo l'udienza svoltasi dinanzi al Giudice Delegato. Se i rilievi avanzati risultano infondati, le spese del procedimento vengono poste a carico della massa; se viceversa gli stessi risultano fondati le spese sono a carico del Curatore.

<b>Adempimenti relativi al riparto finale</b>	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti Normativi</b>
Redazione del progetto di riparto finale, con particolare attenzione alla cessione dei crediti e alle eventuali rinunce	Dopo l'approvazione del rendiconto.	Art.110 - 117
Raccogliere il parere favorevole del Comitato dei Creditori.	Quando risulta possibile.	Art.110 II comma
Depositare in cancelleria il riparto finale e la richiesta di fissazione dell'udienza <sup>27</sup> da parte del Giudice Delegato		Art.110 II comma
Comunicare l'avvenuto deposito del riparto finale ai creditori, al fallito nonché, ai creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo relativamente alle domande tardive, all'accoglimento di opposizioni, alle revocazione di crediti ammessi e alle correzioni di errori materiali <sup>28</sup> .	Immediatamente.	Art.110 III comma
Il Curatore deve recarsi in cancelleria per farsi consegnare il piano di riparto per verificare se allo stesso sono state eventualmente allegate osservazioni da parte dei creditori. Se non sono pervenute osservazioni, deve chiedere al cancelliere di certificare, mediante apposizione di nota, che "non sono pervenute osservazioni".	Dopo 10 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori <sup>29</sup> .	Art.110 III comma
Se vi sono osservazioni, il curatore deve recarsi dal Giudice Delegato, il quale sulla base delle osservazioni pervenute, apporterà al progetto di riparto le variazioni che riterrà opportune e degne di accoglimento. Qualora non ritenesse di accogliere le osservazioni dei creditori, confermerà quanto precedentemente esposto.		
Il Giudice Delegato con decreto rende esecutivo il piano di riparto.	Successivamente all'apposizione della dicitura di esecutività	
Il Curatore deve chiedere l'emissione del mandato di pagamento per prelevare le somme indicate nel piano di riparto, al Giudice delegato.	Quando il piano di riparto è dichiarato esecutivo.	Art.115
Inviare ai singoli creditori gli assegni predetti con raccomandata A.R. e lettera accompagnatoria.	Quando risulta possibile.	
Fare istanza al Giudice Delegato per il deposito presso l'istituto di credito già designato, su libretti di deposito nominativi, delle somme dovute ai creditori irreperibili e sospesi.		Art.117 III comma

<sup>27</sup> L'udienza non può essere fissata prima dei 15 giorni dal deposito.

<sup>28</sup> Ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l'Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta "Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore" seguito da timbro e firma.

<sup>29</sup> E' consigliabile attendere qualche giorno in più per maggiore sicurezza.

<b>Adempimenti relativi alla chiusura</b>	<b>Termini</b>	<b>Riferimenti Normativi</b>
Istanza di chiusura del fallimento <sup>30 e 31.</sup>	Al manifestarsi delle condizioni previste dall'art. 118.	Art.118
Presentare il mandato di pagamento per il ritiro del compenso del curatore con l'autorizzazione all'estinzione del conto della procedura <sup>32.</sup>	Contestualmente all'istanza di chiusura.	
Ritiro del compenso e chiusura del conto.	Appena possibile.	
Pagamento delle eventuali spese di giustizia in sospeso.		
Notificare il decreto di chiusura, a mezzo U.N.E.P., agli stessi soggetti informati nella sentenza dichiarativa di fallimento.	All'emissione del decreto da parte del Tribunale.	
Compilazione del modulo per il Registro delle Imprese per la chiusura.		
Pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali <sup>33.</sup>		
Deposito del Foglio Annunzi Legali in cancelleria per la definitiva archiviazione del fascicolo.	Nel più breve tempo possibile.	

<sup>30</sup> Per i casi di chiusura del fallimento si veda l'allegato n.07

<sup>31</sup> La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, su istanza del curatore o del debitore ovvero d'ufficio. Il decreto è soggetto a reclamo entro 15 giorni, dalla data di affissione, dinanzi alla Corte di Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, sentiti il reclamante il curatore ed il fallito.

<sup>32</sup> Il fallimento non può essere chiuso se non è stato liquidato il compenso al curatore.

<sup>33</sup> Oltre alla pubblicazione del decreto sul Foglio degli Annunzi Legali della provincia, è opportuno procedere al più presto, di norma a cura della cancelleria del tribunale, all'affissione del decreto alla porta esterna del Tribunale; da questo momento decorrono i termini per la proposizione dell'opposizione.

**Adempimenti della Legge Fallimentare**  
**Allegati**

Allegato n.01

**ELENCO DEI DOCUMENTI DA RICHIEDERE AL FALLITO**

<b>DOCUMENTI</b>	<b>NOTE DEL CURATORE</b>
1) libro giornale	
2) libro degli inventari	
3) libro soci e libro verbali adunanze delle assemblee (solo se società)	
4) libro I.V.A. acquisti	
5) libro I.V.A. vendite	
6) libro cespiti ammortizzabili	
7) fatture di acquisto e di vendita	
8) atto costitutivo e successive modificazioni (solo se società)	
9) dichiarazioni I.V.A. ultimi 5 anni ed indicazione dei regimi prescelti	
10) dichiarazione modelli 760-750-740 e 770 ultimi 5 anni	
11) dichiarazione inizio attività ai fini I.V.A. e successive variazioni	
12) elenco completo di tutti i creditori (con l'indicazione dell'importo e dell'indirizzo completo di C.A.P.)	
13) elenco dei debitori (con l'indicazione dell'importo, dei titoli giustificativi e dell'indirizzo con il C.A.P.)	
14) bilanci ultimi 3 anni (con relative schede di mastro);	
15) situazione contabile alla data in cui sono aggiornate le scritture con le schede di mastro	
16) denaro e valori esistenti in cassa alla data in cui le scritture sono aggiornate così come risulta dalla relativa scheda di mastro. Oppure, se si sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora registrate: denaro e valori esistenti in cassa alla data del fallimento con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di cassa	
17) elenco degli istituti di credito con cui la fallita ditta intratteneva rapporti di conto con indicazione del saldo alla data del fallimento e dei fidi accordati	
18) elenco dei beni esistenti alla data del fallimento con stima del loro valore ed indicazione dei luoghi dove sono custoditi	
19) elenco del personale dipendente al momento del fallimento (se vi sono dipendenti, provvedere, se del caso, alla risoluzione del rapporto)	
20) contratto di affitto dei locali (oppure contratto di affitto di azienda o dei beni strumentali)	
21) elenco dei contratti in corso e dei giudizi pendenti	
22) elenco delle esecuzioni in corso e/o subite	

Allegato n.02

**LA RELAZIONE EX. ART.33 LEGGE FALLIMENTARE**

<b><i>Se il fallimento è relativo ad un imprenditore individuale</i></b>	<b><i>RIFERIMENTI</i></b>
1) le cause e le circostanze del fallimento, nonché la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, il suo tenore di vita e quello della sua famiglia.	Art.33
2) gli atti del fallimento già impugnati dai creditori nonché quelli che il curatore intende impugnare.	Art.33 II comma
<b><i>Fatti di bancarotta fraudolenta</i></b>	
1) evidenziare se nel corso del fallimento o negli anni precedenti ci sono state distrazioni, occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del fallito.	Art.216 n.1
2) se in contabilità sono state esposte o riconosciute passività inesistenti.	
3) se c'è stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità o la stessa sia stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari.	Art.216 n.2
4) se prima o durante la procedura fallimentare sono stati eseguiti pagamenti a favore dei creditori a danno di altri o sono stati simulati titoli di prelazione.	Art.216 III comma
<b><i>Fatti di bancarotta semplice</i></b>	
Verificare se il fallito:	
1) ha effettuato spese personali o familiari eccessive rispetto alle sue condizioni economiche.	Art.217 n.1
2) ha consumato notevole parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di pura sorte.	Art.217 n.2
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento.	Art.217 n.3
4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento.	Art.217 n.4
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un eventuale precedente concordato preventivo.	Art.217 n.5
6) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.	Art.217 II comma
<b><i>Altri elementi</i></b>	
Verificare se il fallito:	
1) ha fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto.	Art.218
2) ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario.	Art.87 III comma
3) non ha depositato i bilanci e le scritture contabili obbligatorie entro 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento.	Art.16 n.3
4) non si è presentato al Curatore quando questi lo ha convocato per avere notizie del fallimento.	Art.49

Allegato n.02-bis

**LA RELAZIONE EX. ART.33 LEGGE FALLIMENTARE**

<b>Se il fallimento è relativo ad una società</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
1) la responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente, di estranei alla società	Art.33 III comma
2) dati anagrafici degli amministratori sindaci ed eventuali liquidatori in carica al momento del dissesto o comunque nei tre anni antecedenti alla richiesta di fallimento;	
3) gli atti del fallimento già impugnati dai creditori nonché quelli che il curatore intende impugnare.	Art.33 II comma
<b>Fatti di bancarotta fraudolenta</b>	
Verificare se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori hanno posto in essere i comportamenti sotto specificati:	
1) false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi.	Art.2621 c.c.
2) violazioni di obblighi incombenti agli amministratori.	Art.2623 c.c.
3) prestiti e garanzie delle società.	Art.2624 c.c.
4) manovre fraudolente sui titoli della società.	Art.2628 c.c.
5) valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società.	Art.2629 c.c.
6) violazione di obblighi incombenti agli amministratori.	Art.2630 c.c.
7) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società	Art.223
<b>Fatti di bancarotta semplice</b>	
Verificare se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori hanno posto in essere i seguenti comportamenti:	
1) i fatti previsti dall'articolo 217 L.F.	Art.224 n.1
2) hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con l'inosservanza degli obblighi ad essi imposti	Art.224 n.1
<b>Altri elementi</b>	
Verificare se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori:	
1) hanno fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto.	Art.218
2) hanno omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario.	Art.87 III comma
3) non hanno depositato i bilanci e le scritture contabili obbligatorie entro 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento.	Art.16 n.3
4) non si sono presentati al Curatore quando questi lu ha convocati per avere notizie del fallimento.	Art.49
5) hanno violato le altre norme previste dal codice civile o quant'altro sia riconducibile all'incriminazione del fallito.	

Allegato n.03

**L'INVENTARIO EX. ART.87 - 88 LEGGE FALLIMENTARE**

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Il curatore deve fissare un appuntamento con il cancelliere della sezione fallimentare, il perito e, possibilmente, con il fallito per recarsi ad effettuare le operazioni di inventario dei beni dell'impresa fallita, nei locali in cui questa operava.	
Recatosi nella sede dell'impresa e prima di iniziare ad inventariare, preparare un verbale d'inventario in carta libera uso bollo, indicando il giorno, l'ora, e i presenti intervenuti.	
Iniziare le operazioni di inventario dei beni secondo le regole stabilite dagli artt.87 e 88 della L.F. con le esclusioni previste dagli artt.47 L.F., 614 e segg. c.p.c.;	
Procedere ad inventariare quanto rinvenuto nei locali ove l'impresa operava, senza alcuna esclusione. Le indicazioni dei beni dovranno essere dettagliate in particolare dovranno essere indicati il tipo di prodotto, le dimensioni, la qualità, il materiale, lo stato di conservazione degli stessi e il numero di unità, se si tratta di prodotti uguali, oltre ad eventuali note caratteristiche quali il colore, la deperibilità, la pericolosità, l'obsolescenza.	
In caso di ritrovamento di beni di un certo valore, accertarsi che vi sia un'assicurazione in corso e quale sia la scadenza, relativamente al rischio di incendio, furto, danni ed altro. In caso negativo, presentare un'istanza al Giudice Delegato per essere autorizzati alla stipula della stessa.	
Se le operazioni di inventario non fossero terminate alla prima seduta, dovrà essere fissata, di concerto con il cancelliere, il perito e possibilmente anche con gli altri intervenuti, una seconda, una terza data, e così via fino a quando non saranno ultimate le operazioni di inventario.	
Chiedere al fallito se vi sono beni di terzi giacenti presso la società fallita; in caso di risposta affermativa inventariare ugualmente detti beni in una sezione particolare dell'inventario in attesa di rivendiche e/o di restituzione;	
Chiedere altresì al fallito se vi sono beni eventualmente giacenti presso terzi, e a quale titolo; in caso di risposta affermativa, recarsi in loco per procedere all'inventario. Nell'eventualità che gli stessi beni fossero intrasferibili o troppo problematico il loro spostamento, lasciarli nel luogo in cui si trovano e successivamente nominare, con istanza al Giudice Delegato, quale custode dei beni, la persona presso la quale gli stessi si trovano o chiedere la nomina a custode di altra persona ritenuta più opportuna.	
Dopo aver terminato le operazioni di inventario, il perito deve procedere alla valutazione dei beni.	
Prima di chiudere l'inventario, il Curatore deve invitare il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia dell'esistenza di altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art.220 L.F. in caso di falsa od omessa dichiarazione (art.87, III comma L.F.). Nelle ipotesi di fallimento di ditta individuale o di società di persone, si deve inoltre procedere all'inventario dei beni presso l'abitazione del fallito o dei falliti.	

Il verbale di inventario, che deve essere redatto in doppio originale, dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti e depositato in cancelleria dal Curatore (nella pratica, a tale incombenza provvede il cancelliere). La cancelleria deve trasmettere la copia depositata, all'Ufficio del Registro per l'esazione del tributo a cui è soggetto; il secondo originale deve essere custodito dal curatore nel proprio studio.

*Allegato n.03-bis*

**BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO  
EX ART. 46 L.F.**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale.	
b) gli assegni aventi carattere alimentare; gli stipendi, le pensioni, i salari e tutto ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia <sup>34</sup>	
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare salvo, quanto disposto dagli articoli 170 e 326 c.c..	
d) i frutti dei beni costituiti in dote ed i crediti dotali, salvo quanto disposto dall'art.188 c.c.	
e) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	

<sup>34</sup> I limiti previsti, sono fissati con decreto del Giudice Delegato.

Allegato n.04

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VERIFICA DEI CREDITI**

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Qualche giorno prima della data di udienza dello Stato Passivo è consigliabile che il Curatore presenti un'istanza al Giudice Delegato, con la quale chiede l'autorizzazione al prelievo del fascicolo delle domande di insinuazione pervenute e depositate presso la Cancelleria.	
Ottenuta l'autorizzazione del Giudice Delegato, deve prelevare quanto contenuto nello stesso ed accertarsi che il Cancelliere abbia registrato tutte le insinuazioni in apposito elenco, numerandole progressivamente. Nella maggior parte dei casi, comunque, specialmente nei Tribunali di una certa dimensione, tale incombenza viene effettuata dai Curatori.	
Le istanze prelevate dal fascicolo, possono essere portate nello studio del Curatore il quale, nell'effettuare l'analisi delle singole insinuazioni, riporterà su un foglio di lavoro già predisposto, le note, i commenti ed i relativi appunti da sottoporre al Giudice Delegato. Le insinuazioni e le domande di rivendica, devono essere separate poiché anche il verbale di verifica dei crediti prevede questa suddivisione	
Poiché nella prassi si verifica quasi sempre che molti creditori depositino all'ultimo momento le loro domande di insinuazione al passivo, prima di recarsi all'udienza di verifica, il Curatore deve passare nella cancelleria fallimentare e verificare se sono state presentate dette insinuazioni. In caso positivo, prelevarle e portarle al Giudice Delegato insieme alle altre istanze e se, immediatamente verificabili, discuterle in quella stessa udienza (in genere il Giudice Delegato è in grado di verificarle in quella stessa udienza).	
Aperta l'udienza di verifica dei crediti, il Giudice Delegato farà predisporre dal curatore il verbale sul quale verranno indicati i nominativi dei creditori o dei rispettivi legali presenti. Il curatore presenta le insinuazioni singolarmente al Giudice Delegato esponendo verbalmente il proprio parere. Le insinuazioni vengono discusse, generalmente, secondo l'ordine di iscrizione già predisposto preventivamente dal curatore che ha tenuto conto dell'anzianità di presentazione. A volte, però viene data precedenza a quelle i cui legali od i rappresentanti sono pervenuti all'udienza.	
Il Giudice Delegato, sente, se presente, il parere del fallito o del suo legale e del legale del creditore o dello stesso creditore non assistito dal legale o da un consulente; quindi decide di ammettere o meno il credito, motivando la decisione stessa facendo apporre dal curatore, sul verbale, in apposito spazio, la decisione assunta. Le insinuazioni eventualmente non verificate verranno rinviate ad altra udienza, la cui data verrà fissata dal Giudice Delegato.	
Prima di chiudere lo stato passivo verrà nominato il comitato dei creditori.	
Dopo che il Giudice delegato avrà finito di esaminare e decidere per le singole istanze, dichiarerà chiusa la verifica ed ordinerà di depositare il verbale in cancelleria. Il verbale di verifica verrà firmato dal Giudice Delegato e dal cancelliere. Lo stato passivo diventa esecutivo il giorno in cui, dopo essere stato sottoscritto dal Giudice Delegato e dal cancelliere, viene depositato in cancelleria.	

Allegato n.05

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VENDITA DI BENI MOBILI  
EX. ARTT.104 E 105 LEGGE FALLIMENTARE**

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Il Curatore dovrà presentare istanza al Giudice Delegato di vendita, dopo avere ottenuto il preventivo parere del Comitato dei creditori. Nell'istanza, il Curatore esprimerà il proprio parere sull'utilità del tipo di vendita da utilizzare vendita all'incanto o alla migliore offerta pervenuta e del prezzo di realizzo <sup>35</sup> .	
Ottenuta l'autorizzazione alla vendita dal Giudice Delegato, il curatore dovrà inoltrare proposta a tutti coloro i quali potrebbero manifestarsi potenziali acquirenti; se lo riterrà opportuno e a seconda del tipo di beni da vendere, chiederà con istanza a parte, al Giudice Delegato, o nella stessa autorizzazione alla vendita, di poter effettuare inserzioni sui giornali specializzati e/o sui quotidiani a diffusione locale o nazionale.	
Sulla base delle offerte pervenute, il Curatore dovrà valutare se è economicamente interessante procedere alla vendita o informare il Giudice delegato che le stesse non sono soddisfacenti. Oltre un certo periodo di tempo che non dovrà essere eccessivamente lungo, qualora non si ritenga di poter ottenere offerte significative, il Curatore dovrà proporre di procedere alla vendita al prezzo massimo offerto, anche se inferiore al prezzo di perizia. In questo caso, dovrà procedere come sopra e cioè, istanza per autorizzazione alla vendita da parte del Giudice delegato, previo parere favorevole del Comitato dei creditori.	
Tutti coloro che si sono dimostrati interessati e tutti i componenti del Comitato dei creditori, dovranno essere avvisati tramite lettera raccomandata A.R., dandogli indicazioni (ora, modalità, ecc.), ove si procederà alla vendita (in genere nello studio del Curatore).	
Nel caso si verificasse l'ipotesi in cui il valore dei beni è nullo ed anche la vendita a trattativa privata si rilevasse infruttuosa, è conveniente chiedere al Giudice delegato, l'autorizzazione a vendere i beni tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie, previo parere del Comitato dei creditori.	

<sup>35</sup> Il prezzo delle vendite, non potrà essere inferiore a quello periziato in sede di inventario.

Allegato n.06

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI**  
**EX. ARTT.106, 107, 108 LEGGE FALLIMENTARE**  
**Parte I**

<b>Premesse</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
La vendita degli immobili deve farsi per incanto. Il Giudice tuttavia, su proposta del Curatore, sentito il comitato dei creditori e con assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto ove lo ritenga più vantaggioso.	Art.108
Le vendite sono disposte con ordinanza dal Giudice Delegato, su istanza del Curatore ed hanno luogo dinanzi al Giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art.578 c.p.c.	
Alle vendite immobiliari con incanto, si applicano le norme di cui artt.570, 576, 591 e segg. c.p.c., sia in virtù di quanto disposto dall'art.105 L.F., sia dall'art.108 che richiama esplicitamente l'art.578 c.p.c..	
Il Giudice che procede alla vendita, può sospenderla, qualora ritenga che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto e qualunque sia la forma disposta per la vendita. Secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza, la vendita può essere sospesa fino a quando non viene firmato il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario e quindi anche dopo l'aggiudicazione.	
<b>Casi in cui il curatore può trovarsi nell'ipotesi di vendita immobiliare<sup>36</sup></b>	
	<b>OSSERVAZIONI</b>
La procedura espropriativa immobiliare risulta pendente ma non ancora pervenuta nella fase di distribuzione del ricavato.	
La procedura espropriativa immobiliare risulta pendente ed è giunta alla fase di distribuzione del ricavato.	

<sup>36</sup> L'ufficio fallimentare è comunque libero di valutare se il procedimento espropriativo immobiliare debba proseguire davanti al Giudice dell'esecuzione individuale o, invece, davanti agli organi del fallimento secondo le norme fallimentari.

Se la fase del procedimento espropriativo immobiliare davanti al Giudice dell'esecuzione individuale è in fase avanzata, normalmente il Curatore presenta istanza al Giudice Delegato, sentito il Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla sostituzione del creditore procedente e quindi inserirsi nella procedura.

Allegato n.06-bis

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI  
EX. ARTT.106, 107, 108 LEGGE FALLIMENTARE  
Parte II**

<b>Norme procedurali nel caso in cui non risultino iniziate procedure espropriative</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Il Curatore deve accertarsi che il perito nominato dal Giudice Delegato abbia depositato tutta la documentazione necessaria alla vendita (planimetrie, certificazione ipocatastale, ecc.).	
Deve presentare un'istanza al Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla vendita dei beni e alla emissione dell'ordinanza di vendita <sup>37</sup>	
Dopo che è stata emessa l'ordinanza e fissata la data della vendita, predisporre l'estratto dell'ordinanza stessa per la notificazione dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile o sugli immobili, nonché ai creditori ipotecari iscritti.	
Nei tribunali di una certa dimensione, il Curatore provvede anche alle incombenze che dovrebbero essere della Cancelleria e cioè procede all'affissione dell'ordinanza di vendita nell'Albo del Tribunale almeno tre giorni prima della vendita, nonché alla pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali (F.A.L.) della provincia e, se previsto nell'ordinanza di vendita, alla pubblicità sul quotidiano o sui quotidiani designati.	
Il giorno fissato per la gara, il Curatore deve recarsi presso la cancelleria, ritirare il fascicolo, la documentazione relativa al bene(i) immobile(i) e le offerte pervenute. Deve procurarsi un modello per redigere il verbale d'udienza e recarsi presso il Giudice Delegato (che normalmente dirige l'udienza) e provvede a redigere il verbale (anche questa incombenza dovrebbe essere effettuata da un segretario giudiziario della cancelleria fallimentare).	
Avvenuto l'incanto, se nei dieci giorni successivi non vengono presentate offerte in aumento di 1/6 del prezzo raggiunto nell'incanto, il bene viene dichiarato aggiudicato.	
Secondo quanto previsto dall'art.576, c.p.c., l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati nell'ordinanza che dispone la vendita. Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice Delegato emette il decreto di trasferimento del bene venduto all'aggiudicatario e ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie eventuali, precedentemente gravanti sull'immobile (art.586 c.p.c.).	
E' opportuno dire che non può ritenersi ammissibile l'alienazione dei beni immobili a trattativa privata; tuttavia, gli articoli compresi fra il 570 e il 575 c.p.c. prevedono la "vendita senza incanto", che è una procedura di vendita che viene posta in essere quando esiste una sola offerta che è, peraltro, vincolante.	

<sup>37</sup> Se i beni immobili da vendere sono più di uno e divisibili, deve essere richiesta la vendita per lotti separati.

Allegato n.07

**I CASI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO ART.118 LEGGE FALLIMENTARE**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Articolo 118 Legge Fallimentare  <b>Comma 1:</b> se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo.</p>	<p>In dottrina è prevalente l'opinione che ad impedire la chiusura della procedura sia sufficiente la presentazione anche di una sola domanda di ammissione al passivo (<i>Satta, Diritto Fallimentare; Tedeschi, Le procedure concorsuali</i>). Sulla questione dei termini indicati nella sentenza dichiarativa, essi sono rappresentati dal decreto ex art.97 L.F. reso esecutivo dal G.D. (<i>Pajardi, Manuale di Diritto fallimentare</i>).</p>
<p>Articolo 118 Legge Fallimentare  <b>Comma 2:</b> quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati, il compenso del curatore e le spese di procedura.</p>	<p>Tale ipotesi si può verificare o alla fine della procedura, o nel corso di essa per effetto delle ripartizioni parziali; i crediti soddisfatti debbono essere tali nella loro totalità e sussiste anche l'obbligo dell'integrale pagamento delle spese della procedura e del pagamento del compenso al curatore.                      E' evidente ravvisare che, se nella norma si parla dei soli crediti ammessi, tale ipotesi è possibile solo dopo la esecutività dello stato passivo (<i>Tribunale di Napoli 30 aprile 1992, in Dir. Fall. 1993,II,725; Pajardi, Manuale di Diritto fallimentare</i>).                      La seconda parte, anomala "processualmente", è costituita dal soddisfacimento dei creditori per vie stragiudiziali (concordato con il debitore avente una efficacia post-fallimentare, accordi con terzi garanti ecc.).</p>
<p>Articolo 118 Legge Fallimentare  <b>Comma 3:</b> quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.</p>	<p>L'ipotesi prevista dal terzo comma ricorre quando è stato distribuito tra i creditori tutto quanto vi era da distribuire, per cui non vi sono più attività attuali nel patrimonio del fallito, caso "naturale" di chiusura del fallimento.</p>
<p>Articolo 118 Legge Fallimentare  <b>Comma 4:</b> quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insussistenza di attivo.</p>	<p>Quando si verifica l'ipotesi di cui al quarto comma la procedura non ha ragione di continuare: il giudizio su tale utilità è un giudizio di fatto, rimesso all'apprezzamento discrezionale del Tribunale (<i>Provinciali, Trattato di Diritto Fallimentare III, pag. 1757</i>). Quest'ultima è una sorta di "atrofia" del processo di fallimento, è l'ipotesi economicamente estrema in senso negativo e riguarda processi di fallimento talmente poveri di attivo inventariato e liquidato, o addirittura privi, che nessuna operazione fallimentare ha più senso nel venire continuata non avendo pratica possibilità di sortire risultato alcuno, se non puramente platonico o formale (<i>Pajardi, Manuale di Diritto fallimentare</i>).</p>



# ***Adempimenti fiscali nella Legge Fallimentare***

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
Vidimare il Giornale del fallimento dal Giudice Delegato, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative all'amministrazione del Curatore.	Alla nomina.	Art.38 F.L.
Bollare all'ufficio I.V.A. i registri I.V.A. acquisti e vendite anche se, la normativa prevede la possibilità di utilizzare i libri del fallito. Si ritiene comunque più conveniente per il Curatore tenere distinte le sue operazioni rispetto a quelle del fallito.	Alla nomina.	Legge I.V.A.
Redazione del bilancio dell'ultimo esercizio (se non risulta effettuato).	Nel più breve tempo possibile	Art.89 2° comma L.F.

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
Comunicare la dichiarazione di fallimento all'Ufficio I.V.A., nella cui circoscrizione si trova la sede o il domicilio fiscale del soggetto fallito, con il modello di variazione dati allegando una copia in carta semplice dell'estratto della sentenza di fallimento. (Allegato n.01)	30 giorni dalla data di sentenza di fallimento.	art.35 D.P.R. 633-72
Fatturare e registrare le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, se i relativi termini non sono ancora scaduti.	4 mesi dalla nomina a curatore.	art.74 bis D.P.R. 633-72
Presentare la dichiarazione I.V.A. relativa alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento. La dichiarazione è costituita da un apposito modello denominato I.V.A. 74-bis e deve essere consegnata o spedita all'Ufficio I.V.A., a differenza quindi di tutte le altre dichiarazioni che utilizzano appositi canali per la trasmissione (intermediari abilitati).	4 mesi dalla nomina a curatore.	
Presentare la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno solare precedente la dichiarazione di fallimento se i relativi termini non sono ancora scaduti. (Allegato n.02)	Entro 4 mesi dalla nomina a Curatore.	
Emettere fatture per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento. (Allegato n.03)	Entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni.	art.74 bis c.2 D.P.R 633-72
Effettuare le liquidazione periodiche.	Solo se se nel periodo precedente sono state registrate operazioni imponibili <sup>38</sup> .	
Presentare la dichiarazione annuale I.V.A.	Termini ordinari.	art.2 D.P.R. 322-98
Presentare la dichiarazione di cessazione all'Ufficio IVA.	Entro 30 giorni dal decreto di chiusura del fallimento <sup>39</sup> .	art.35 D.P.R. 633-72
Presentare la dichiarazione finale IVA	Entro i termini ordinari.	art.5 D.P.R. 322-98

<sup>38</sup> Procedere alla richiesta al Giudice Delegato qualora si debba procedere all'effettuazione di versamenti.

<sup>39</sup> Si può provvedere alla cessazione della partita I.V.A., anche prima della chiusura del fallimento, quando risulta cessata l'attività (Circolare Min. 11.08.93 n.1.11).

**CASI PARTICOLARI**

*Allegato n.01*

<b>La dichiarazione di variazione all'ufficio I.V.A.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
- Presentare la dichiarazione d'inizio attività qualora il fallito non abbia mai richiesto il numero di Partita I.V.A.	
- Qualora il fallito abbia la residenza anagrafica in provincia diversa da quella del Tribunale, presentare la dichiarazione di variazione all'Ufficio IVA , (dichiarazione di trasferimento sede e rappresentanza e dichiarazione di variazione in seguito a dichiarazione di fallimento) dove lo stesso era iscritto.	
Se non si dispone della contabilità e neppure del numero di partita I.V.A. assumere informazioni presso il competente ufficio I.V.A..	

*Allegato n.02*

<b>La dichiarazione I.V.A. per il periodo ante fallimento</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Se dalla dichiarazione emerge un debito, il Curatore non deve procedere al versamento dell'imposta: sarà l'Ufficio ad insinuarsi in sede di verifica dei crediti.	
Se dall'ultima dichiarazione emerge un credito, il Curatore deve avere molta cautela qualora decida di portare in detrazione il credito stesso.	
Qualora si richieda il rimborso del credito, il Curatore deve richiedere una verifica fiscale che se predisposta farà fede ai fini del rimborso. Quest'ultimo dovrà avvenire entro 2 anni dalla data della dichiarazione iniziale. (Art.38 bis D.PR. 633/72).	

*Allegato n.03*

<b>L'Esercizio provvisorio</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Presentare la variazione all'Ufficio I.V.A. per l'inizio della gestione, entro 30 giorni dall'autorizzazione alla gestione.	
Se si ritiene opportuno proseguire con l'utilizzo dei registri obbligatori I.V.A. già utilizzati dal fallito, indicare l'avvenuta dichiarazione di fallimento dopo l'ultima registrazione effettuata dallo stesso, per distinguere le nuove operazioni da quelle precedenti. (queste operazioni dovranno portare una nuova numerazione)	
Diversamente, se non si intende utilizzare i registri già utilizzati dal fallito, procedere all'acquisto ed alla regolarizzazione dei nuovi registri.	
Ricordarsi che qualora l'impresa fallita usufruisse di particolari agevolazioni, il Curatore deve continuare ad avvalersi delle predette agevolazioni.	

**IMPOSTE DIRETTE**

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
Presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data della dichiarazione di fallimento. (Allegato n.01).	Entro 4 mesi dalla nomina del curatore.	art.5 c.5 D.P.R. 322-98
Solo in caso di esercizio provvisorio presentare la dichiarazione dei redditi.	Entro i termini ordinari.	art.2 D.P.R. 322-98
Presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra l'inizio della procedura e la data di chiusura del fallimento.	Entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento <sup>40</sup> .	art.5 D.P.R. 322-98

<sup>40</sup> Qualora il termine per la presentazione dei redditi scada tra il 01 gennaio e il 30 aprile dello stesso anno la presentazione dell'ultima dichiarazione in oggetto deve essere presentata sempre entro maggio (art.2 comma 4 D.P.R.322/98).

**CASI PARTICOLARI**

Allegato n.01

<b>La dichiarazione II.DD. per il periodo ante fallimento</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
In caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo ante fallimento; ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l'Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta " <i>Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore</i> " seguito da timbro e firma.	
Qualora dalla dichiarazione iniziale dovesse emergere un reddito imponibile, il Curatore non deve provvedere al versamento della relativa imposta ma attendere da parte dell'Ufficio l'insinuazione al fallimento, in quanto, trattasi di credito relativo al periodo ante fallimento.	
Qualora si realizzino plusvalenze, il Curatore non deve procedere all'accantonamento delle relative imposte dovute.	

# **La responsabilità del Fallimentare**

## **LA RESPONSABILITA' PENALE DEL CURATORE FALLIMENTARE**

Il mandato pubblicistico conferito dal Tribunale al Curatore comporta l'assunzione da parte di quest'ultimo della qualifica di pubblico ufficiale e l'applicabilità allo stesso di tutte le norme di diritto penale che hanno come soggetto attivo o come soggetto passivo il pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale viene disciplinato dall'articolo 357 del Codice Penale il quale enuncia: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

### Nel Codice Penale Peculato

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
314 c.1	Appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui avuti in possesso, o nella disponibilità, in ragione del proprio ufficio.	Reclusione da 3 a 10 anni; interdizione perpetua dai pubblici uffici
314 c.2	Uso momentaneo della cosa poi restituita.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni; interdizione temporanea dai pubblici uffici

#### *Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
314 c.1	Facoltativo in flagranza	Consentite	Consentite
314 c.2	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
316	Ricezione o ritenzione indebita per sé o per terzi di denaro o altra utilità derivata da errore altrui	Reclusione da 6 mesi a 3 anni

#### *Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
316	Facoltativo in flagranza	Non consentito	Sospensione e misure coercitive

**Concussione**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
317	Costrizione o induzione a dare o a promettere indebitamente, a sé stessi o ad a terzi, denaro o altra utilità.	Reclusione da 4 a 12 anni; interdizione perpetua dai pubblici uffici.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
317	Facoltativo in flagranza	Consentito	Consentite

**Corruzione**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
318 c.1	Compimento di atti del proprio ufficio mediante ricezione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o terzi, non dovuti.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni; le aggravanti, se ricorrenti, previste dagli articoli 319 bis e ter.
318 c.2	Ricezione di denaro per atti già compiuti	Reclusione fino ad 1 anno

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
318	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
319	Omissione o ritardo di atti del proprio ufficio ovvero compimento di atti contrari ai propri doveri mediante ricezione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o terzi.	Reclusione da 2 a 5 anni; le aggravanti, se ricorrenti, previste dagli articoli 319 bis e ter.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
319	Facoltativo in flagranza	Non consentito	Consentite

**Abuso d'ufficio**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
323 c.1	Abuso del proprio ufficio per procurare a sé o a terzi un ingiusto vantaggio non patrimoniale o arrecare ad altri un danno ingiusto.	Reclusione fino a 2 anni.
323 c.2	Abuso del proprio ufficio per procurare a sé o a terzi un ingiusto vantaggio patrimoniale.	Reclusione da 2 a 5 anni.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
323 c.1	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio
323 c.2	Facoltativo in flagranza	Non consentito	Consentite

**Utilizzazioni di invenzioni o scoperte**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
325	Impiego a proprio o altrui profitto di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, conosciute in ragione del proprio ufficio che devono rimanere segrete.	Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a lire un milione.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
325	Facoltativo in flagranza	Non consentito	Consentite

**Rivelazione di segreti d'ufficio**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
326 c.1	Rivelazione o agevolazione nella conoscenza di notizie d'ufficio conosciute in ragione del proprio ufficio che devono rimanere segrete.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
326 c.2	Colposa	Reclusione fino a 1 anno
326 c.3	Avvalersi illegittimamente di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete al fine di procurare per sé o terzi un indebito profitto patrimoniale.	Reclusione da 2 a 5 anni.
326 c.3	Avvalersi illegittimamente di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete, al fine di procurare per sé o a terzi un indebito profitto non patrimoniale o cagionare ad altri un danno ingiusto.	Reclusione fino a 2 anni.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
326 c.1	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio
326 c.2	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio
326 c.3a	Facoltativo in flagranza	Consentito	Consentite
326 c.3b	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio

**Rifiuto d'atto d'ufficio - omissione**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
328 c.1	Rifiuto di atto del proprio ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
328 c.2	Mancato compimento o risposta per spiegazioni del ritardo di atti richiesti da chi vi abbia interesse nel termine di 30 giorni	Reclusione fino a 1 anno o multa fino a lire due milioni.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
328	Non consentito	Non consentito	Sospensione dell'esercizio

**Omessa denuncia da parte di pubblici ufficiali**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
361 c.1	Omissione o ritardo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità di reato, avendone avuto notizia nell'esercizio, o a causa delle sue finzioni.	Multa da sessantamila a un milione di lire.

*Note Procedurali*

<b>Articolo</b>	<b>Arresto</b>	<b>Fermo</b>	<b>Misure cautelari personali</b>
361 c.1	Non consentito	Non consentito	Non consentito.

**Norme penali di applicazione controversa**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
334 c.1	Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deteriorazione di cose sottoposte a sequestro per favorire il proprietario.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
335	Distruzione, dispersione o agevolazione per la sottrazione o la soppressione per colpa grave di cosa custodita sottoposta a sequestro	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a seicentomila.
609	Esecuzione di perquisizioni o ispezioni personali abusando del proprio ufficio	Reclusione fino a 1 anno.
615 c.1	Violazione di domicilio abusando dei propri poteri	Reclusione da 1 a 5 anni.
615 c.2	Violazione di domicilio senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.	Reclusione fino a 1 anno.

**Nella Legge Fallimentare**

**Interesse privato del curatore negli atti del fallimento**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
228	Abuso del proprio ufficio direttamente, indirettamente o con atti simulati per il perseguimento di interessi privati.	Reclusione da 2 a 6 anni e multa non inferiore a lire quattrocentomila; interdizione dai pubblici uffici.

**Accettazione di retribuzione non dovuta**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
229	Ricezione o pattuizione di retribuzioni in denaro, o altra forma, in aggiunta a quelle liquidate in suo favore dal Tribunale.	Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa non inferiore da duecentomila a un milione lire.

**Omessa consegna o deposito di cose del fallimento**

<b>Articolo</b>	<b>Tipo di reato</b>	<b>Pena</b>
230 c.1	Mancata ottemperanza dell'ordine del giudice di consegna o deposito di somme di denaro o altre cose del fallito detenute a causa del suo ufficio.	Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da lire duecentomila a lire un milione.
230 c.2	Colposo	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a lire seicentomila.

**Rapporti fra la Legge Penale e Legge Fallimentare**

<b>Legge Fallimentare</b>	<b>Legge Penale</b>	<b>Rapporti</b>
Art.230 - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento	Art.314 - Peculato	Controversi <sup>41</sup>
Art.229 - Accettazione di retribuzione non dovuta	Art.317 - Concussione	Il reato indicato dall'art.317 C.P. assorbe il reato dell'art.229 L.F.
Art.229 - Accettazione di retribuzione non dovuta	Art.318 - Corruzione per un atto d'ufficio Art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	I reati indicati dagli articoli 318 e 319 C.P. assorbono i reati dell'art.229 L.F.

<sup>41</sup> In conseguenza dell'eliminazione del requisito del profitto per la sussistenza del reato di peculato, potrà risultare in pratica difficile la distinzione fra la mera omissione della consegna (art.230 Legge Fallimentare) ed il peculato, nei casi in cui l'appropriazione non sia accompagnata da distrazione, né dal fine di conseguire un profitto (art.314 Codice Penale).